



ISTITUTO NAZIONALE TUMORI  
IRCCS – Fondazione Pascale

**REGOLAMENTO**  
**PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO CON**  
**IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATI PRESSO**  
**L'ISTITUTO PASCALE**



INDICE

PREMESSA	Pag. 3
ARTICOLO 1 CAMPO DI APPLICAZIONE	Pag. 4
ARTICOLO 2 DEFINIZIONI	Pag. 4
ARTICOLO 3 PRINCIPI	Pag. 4
ARTICOLO 4 FINALITA' DELL'ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA	Pag. 5
ARTICOLO 5 TIPOLOGIA DI RIPRESA	Pag. 5
ARTICOLO 6 INFORMATIVA PRIVACY	Pag. 6
ARTICOLO 7 MODALITA' DI RACCOLTA	Pag. 6
ARTICOLO 8 CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI	Pag. 7
ARTICOLO 9 TITOLARE, RESPONSABILE E AUTORIZZATI DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	Pag. 7
ARTICOLO 10 MISURE DI SICUREZZA	Pag. 8
ARTICOLO 11 INOSSERVANZE E SANZIONI	Pag. 9
ALLEGATO 1- INFORMATIVA SEMPLIFICATA	Pag. 10
ALLEGATO 2- INFORMATIVA ESTESA	Pag. 11
ALLEGATO 3- NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI MEDIANTE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA.	Pag. 14



## PREMESSA

*L'I.R.C.C.S. di diritto pubblico "Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori – fondazione G. Pascale" intende dotarsi di un Regolamento che disciplina l'utilizzo del sistema di videosorveglianza finalizzato alla tutela del patrimonio aziendale. L'attività di videosorveglianza avviene in conformità delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, nel rispetto del principio di tutela della dignità e della riservatezza dei lavoratori, nonché del principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione e nel rispetto del principio di pertinenza e di non eccedenza relativamente alla raccolta dei dati, in attuazione e nei limiti di quanto stabilito dalle norme europee e italiane in materia di privacy (precisamente dal GDPR 2016/679, dal Codice privacy 196/2003 così come novellato dal decreto legislativo 101/2018 e ss.mm.ii, nonché dal Provvedimento Generale sulla videosorveglianza emanato dal Garante Privacy in data 08.04.2010 e dalle Linee Guida n. 3/2019 emanate il 10 luglio 2019 dal Comitato Europeo per la protezione dei dati - EDPB - ed adottate in via definitiva il 29 gennaio 2020).*

*L'Istituto specifica che gli impianti di video sorveglianza non hanno finalità di controllo dei dipendenti.*



## ARTICOLO 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali effettuato con impianti di videosorveglianza installati presso l'Istituto Pascale.

## ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

Definizioni:

1. Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»), anche indirettamente e rilevata con trattamenti di immagini effettuati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza
2. Titolare del trattamento: la persona giuridica titolare del trattamento cui competono le decisioni in merito alle finalità del trattamento dei dati personali;
3. Responsabile (interno e/o esterno) del trattamento: la persona fisica o giuridica che procede al trattamento dei dati personali per conto del Titolare del trattamento.
4. Trattamento: qualunque operazione o complesso di operazioni svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, comunque automatizzati, concernenti la raccolta la registrazione, l'organizzazione la conservazione, l'utilizzo, la comunicazione, la cancellazione e la distribuzione dei dati personali
5. Impianto di Videosorveglianza: qualunque impianto di ripresa, fisso o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni per la finalità di tutela del patrimonio aziendale.
6. Banca dati: il complesso dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

## ARTICOLO 3 - PRINCIPI

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, gestiti dall'Istituto, attraverso la società appaltatrice del contratto di vigilanza, si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. Il trattamento dei dati personali mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è effettuato nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, proporzionalità, nel garantire le



libertà fondamentali dei cittadini e dei lavoratori, della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità e alla protezione dei dati personali.

3. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese video che interessano i soggetti ed i mezzi che transitano nell'area interessata dall'installazione delle telecamere.
4. Il trattamento dei dati personali si svolge nel pieno rispetto dei principi di liceità, necessità e proporzionalità, sanciti dal Codice della Privacy. In attuazione dei citati principi di liceità e della finalità del trattamento, la gestione dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è effettuato dall'Istituto esclusivamente per tutelare il patrimonio aziendale e per la sicurezza delle persone che accedono all'Istituto. L'attività di videosorveglianza è svolta nel rispetto del principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione degli impianti (riportati nell'allegato al presente atto), in modo da determinare un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, limitando l'angolo visuale delle riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite
5. I dati raccolti non saranno utilizzati per finalità diversa o ulteriori rispetto a quanto previsto dal presente regolamento e non potranno essere diffusi o comunicati a terzi, salvo l'ipotesi di dare esecuzione ad un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

#### **ARTICOLO 4 - FINALITA' DELL'ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA**

1. Il trattamento è effettuato soltanto al fine di tutelare i beni aziendali e prevenire i reati contro il patrimonio e per la sicurezza delle persone che accedono alle aree esterne dei vari plessi dell'Istituto, pertanto, l'Istituto, come da piantina allegata al presente regolamento, ha installato sistemi di videosorveglianza esclusivamente presso le zone esterne all'Istituto, ivi descritte. Gli impianti installati non sono utilizzabili dall'Istituto per finalità di controllo a distanza del lavoratore né per l'accertamento dell'obbligo di diligenza dei dipendenti nell'esecuzione della prestazione di lavoro.
2. L'installazione di apparecchi di videosorveglianza, non riportati nella piantina allegata, costituisce oggetto di responsabilità disciplinare e penale da parte del soggetto che vi procede.

#### **ARTICOLO 5 - TIPOLOGIA DI RIPRESA**

1. La tipologia di videosorveglianza effettuata in Istituto consiste nella registrazione di immagini che sono conservate per un periodo di 48 ore successive alla rilevazione prorogabile a 72 ore, in caso di festività ed



eventi particolari, nonché in caso di richiesta dell'Autorità Giudiziaria (come descritto in dettaglio all'art. 8). Alla decorrenza del periodo indicato, le immagini saranno cancellate attraverso la sovrapposizioni di nuove registrazioni.

2. Le telecamere sono installate e posizionate in modo da raccogliere i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, limitando l'angolo visuale delle riprese.
3. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in locali non accessibili da parte dei soggetti non autorizzati; la collocazione degli stessi deve essere tale da non permettere la visione delle immagini, a persone estranee e non preposte alle attività strumentali e manutentive degli stessi.

#### **ARTICOLO 6 - INFORMATIVA PRIVACY**

1. Al fine di dare massima informazione e comunicazione, è stata predisposta una informativa semplificata affissa prima del raggio di azione della telecamera, così come previsto dalla normativa vigente.
2. L'Informativa semplificata (cartellonistica) assume la funzione di avvertire gli interessati dell'accesso ad una zona video sorvegliata; infatti, in posizione chiaramente visibile e nelle immediate vicinanze dei luoghi video-sorvegliati, l'Istituto pone degli appositi cartelli contenenti l'informativa "minima" e "semplificata" conforme al modello stabilito dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (ALL. 1).
3. I cartelli hanno un formato ed un posizionamento tali da essere chiaramente visibili.
4. L'Istituto inoltre, ha adottato l'informativa estesa, contenente tutti gli elementi previsti dalle vigenti disposizioni normative. ( ALL. 2)

#### **ARTICOLO 7 - MODALITA' DI RACCOLTA**

1. I dati personali, acquisiti attraverso l'impianto di videosorveglianza di cui al presente regolamento, sono:
  - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b) raccolti e registrati per la tutela del patrimonio aziendale;
  - c) trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alla finalità sopra indicata;
  - d) conservati per il periodo strettamente necessario per la finalità sopra indicata.
2. Il responsabile esterno e il DEC del contratto nonché gli incaricati del servizio di manutenzione dell'impianto di video-sorveglianza sono gli unici soggetti autorizzati (unitamente al DPO per le attività istituzionali) a poter accedere ai locali in cui sono allocate le postazioni sia per il controllo che per la visione delle immagini.



3. Nel caso di richiesta dell'Autorità Giudiziaria o delle forze di Polizia, le immagini registrate sono consegnate direttamente dal DEC del contratto, acquisita l'estrazione effettuata dal responsabile esterno ovvero da un incaricato dello stesso, autorizzato ad eseguire operazione di estrazione, duplicazione o conversioni di file, al DPO e al Titolare del trattamento per gli adempimenti connessi.

#### **ART. 8 - CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI**

1. L'eventuale conservazione dei dati deve essere commisurata al tempo necessario e predeterminato a raggiungere le finalità perseguite.
2. La conservazione delle immagini è stabilita per un periodo di 48 ore successive alla rilevazione prorogabile a 72 ore in caso di festività ed eventi particolari. Trascorso tale termine, l'Istituto assicura, attraverso il responsabile esterno, la cancellazione delle immagini tramite sovrascrittura.
3. La conservazione delle immagini oltre il termine sopra fissato può essere disposta dal DPO per aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o delle Forze di Polizia: tali circostanza può verificarsi in relazione ad eventuali illeciti dei quali l'istituto abbia avuto notizia attraverso gli organi di Polizia Giudiziaria. A tal fine le sole immagini utili all'accertamento istruttorio, sono riversate, a cura del responsabile esterno, su un nuovo supporto informatico (videocassette, cd, DVD, pen drive, o altro) e consegnate all'Autorità Giudiziaria o alle Forze di Polizia.

#### **ARTICOLO 9 - TITOLARE, RESPONSABILE E AUTORIZZATI DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA**

1. Il Titolare del Trattamento dei dati raccolti con i sistemi di videosorveglianza è l'Istituto Fondazione G. Pascale, nella persona del suo rappresentante legale pro-tempore.
2. Il Titolare del Trattamento con atto scritto nomina la società vincitrice dell'appalto dei servizi di vigilanza quale Responsabile Esterno, preposto alla gestione dei sistemi di videosorveglianza, ai sensi dell'articolo 28 del GDPR 679/2016, che dovrà attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare stesso e dal presente Regolamento, affinché l'attività assegnata sia svolta conformemente a quanto ivi disposto, con la garanzia di assicurare il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
  - a) Il direttore della SC Gestione Beni e Servizi avrà cura di procedere agli atti propedeutici finalizzati alla nomina del Responsabile Esterno.
3. Il Responsabile Esterno, nel trattamento dei dati, deve:



- identificare e nominare per iscritto il proprio personale autorizzato, ai sensi della vigente normativa;
  - informare prontamente il Titolare di tutte le questioni rilevanti in materia di video sorveglianza e di trattamento dei dati personali nonché segnalare eventuali anomalie;
  - collaborare tempestivamente con il Titolare (DEC del contratto nonché con il DPO);
  - vigilare sul trattamento delle immagini e dei dati da parte degli incaricati autorizzati;
  - adottare le misure necessarie affinché l'accesso ai locali della visualizzazione delle immagini sia protetto e limitato ai soli soggetti autorizzati;
  - vigilare sul corretto funzionamento dell'impianto di videosorveglianza;
  - rispettare e far rispettare gli obblighi di riservatezza, segretezza e privacy sulle informazioni di cui lo stesso viene a conoscenza nel corso del trattamento dei dati;
  - adottare le misure idonee finalizzate a tracciare l'accesso ai dati da parte degli incaricati esterni ed assicurare che gli stessi siano adeguatamente formati per garantire l'assoluta riservatezza e segretezza sulle informazioni di cui gli stessi hanno conoscenza nel corso delle operazioni del trattamento;
  - assicurare che l'accesso alle immagini non avvenga ad opera di personale non autorizzato;
  - segnalare al Responsabile esterno e al Titolare eventuali problemi applicativi rispetto all'attuazione e all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa privacy.
4. Il RUP e il DEC del contratto di vigilanza sono tenuti ad assicurare che il Responsabile esterno si conformi alle presenti disposizioni regolamentari nonché alle prescrizioni dettate dal legislatore in materia.
5. Il RUP e/o il DEC devono aver cura di procedere alla trasmissione dell'accordo con il Responsabile esterno secondo lo schema previsto dall'allegato 3.

#### **ARTICOLO 10 - MISURE DI SICUREZZA**

1. L'accesso ai locali ove sono ubicati i sistemi di visualizzazione è consentito soltanto al Responsabile e agli Autorizzati di cui al precedente articolo, nonché ai tecnici addetti all'assistenza e alla manutenzione degli impianti.
2. I soggetti abilitati ad accedere al sistema di videosorveglianza sono tenuti ad osservare scrupolosamente il presente regolamento, con particolare riferimento alla corretta acquisizione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato realizzato l'impianto.
3. I supporti (videocassette, cd, DVD, pen drive, o altro) contenenti le immagini soggette a conservazione, oltre i termini previsti, nei casi indicati all'art. 8 comma 3, sono riposti in luoghi adeguati e sicuri.





### ARTICOLO 11 - INOSSERVANZE E SANZIONI

1. La mancata osservanza del presente Regolamento comporta responsabilità disciplinare per i dipendenti.
2. In caso di violazione del presente Regolamento e nei confronti di coloro che hanno posto in essere un comportamento non lecito, il Titolare del Trattamento provvederà a porre in essere tutte le azioni necessarie e le misure cautelative, previste in caso di inosservanza e comportamento illecito.